

Circolare Studio n. 2

Legge di bilancio 2026 Principali novità in materia di Lavoro e Previdenza

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

PREMESSA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199).

Detassazione aumenti retributivi

Per i lavoratori che nel 2025 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 33.000, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di **rinnovi contrattuali*** sottoscritti tra l'1/1/2024 ed il 31/12/2026 sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 5%, salva espressa rinuncia degli stessi.

*(*Il generico riferimento ai «rinnovi contrattuali», privo di ulteriori indicazioni normative, porta a ritenere che l'agevolazione sia applicabile a prescindere dal livello di contrattazione — nazionale, territoriale o aziendale — purché si tratti di contrattazione collettiva)*

Detassazione premi di risultato

Ai premi di risultato e alle partecipazioni agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, erogati negli anni 2026/2027, l'imposta sostitutiva dell'1% è applicabile entro il limite di € 5.000 euro.

Detassazione indennità di turno, lavoro notturno e festivo

Per il 2026, salva espressa rinuncia, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di € 1.500, ai lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000 nel 2025, a titolo di:

- a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del d.lgs. 66/2003 e dei CCNL
- b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL
- c) indennità di turno previste dai CCNL

Soglia di non imponibilità dei buoni pasto

Aumento da € 8 a € 10 giornalieri della soglia di non imponibilità fiscale dei buoni pasto in formato elettronico.

Congedo parentale

Il limite di età del figlio entro il quale ciascun genitore può fruire del congedo parentale è elevato da 12 a 14 anni

Congedo per la malattia del figlio

La durata del congedo non retribuito per malattia del figlio, fruibile alternativamente da ciascun genitore, passa da 5 a 10 giorni annui, fino a 14 anni e non più 8 anni di età del figlio.

TFR e previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti versano al Fondo di Tesoreria INPS le quote di TFR non devolute dai dipendenti alla previdenza complementare. Per il biennio 2026/2027 la soglia media annuale non deve essere inferiore a 60 addetti, mentre dal 1° gennaio 2032, scenderà a 40 addetti

Adesione automatica alla previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, per i neoassunti è prevista l'adesione automatica alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni. L'adesione automatica opera verso il fondo previdenziale previsto dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Ciò comporta la devoluzione del TFR ed il versamento della contribuzione a carico datore di lavoro e lavoratore al Fondo di previdenza complementare previsto dalla contrattazione applicata.